



Via San Felice, 6 Bologna 40122 - Italia
Tel.: +39 3492855451 - E-mail: segreteria@comma2.it

CAMERA DEI DEPUTATI

MEMORIA sullo schema di decreto legislativo AG433 in materia di piattaforme digitali

Per la **Associazione Comma2 - Lavoro è dignità**, con sede legale in via san Felice, 6 - Bologna.

Lo schema di decreto legislativo sul lavoro tramite piattaforme digitali recepisce il 90% della Direttiva comunitaria 2024/2831 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali.

Tale circostanza si apprezza, dal momento che il D.lgs. 96/26 in materia di trasparenza retributiva non aveva recepito correttamente la Direttiva 2023/970 sia tra le definizioni iniziali, sia tra gli strumenti di tutela giurisdizionale.

A loro volta, non risultano ancora regolamentati in modo conforme all'ordinamento eurounitario vari settori del lavoro a tempo determinato e del lavoro tramite agenzia interinale.

Addirittura, in materia di lavoro tramite agenzia interinale (così lo chiama la Direttiva 2008/104) la norma inserita nello scorso mese di giugno in sede di conversione del DL c.d. 1° maggio contrasta sia con i principi enunciati dalla Corte costituzionale in ordine al procedimento legislativo, sia con quelli enunciati in materia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con possibile apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Ciò posto, lo schema di decreto di attuazione sulle piattaforme digitali contiene comunque alcune precisazioni che paiono in contrasto con la Direttiva (artt. 3 e 5), e vi sono alcune disposizioni della Direttiva non recepite (alcune parti degli artt. 5, 6, 9, 12, 14, 18 e 21).

In particolare, paiono in contrasto con la Direttiva:

- l'art.3, comma 2, lettere c) e d) e comma 3, sull'individuazione delle esclusioni dal concetto di *piattaforma di lavoro digitale*, contiene delle ipotesi di esclusione che nella Direttiva non ci sono.
- l'art.5, sull'applicabilità della presunzione di subordinazione quando i fatti dedotti siano *relativi all'effettiva esecuzione ed organizzazione della prestazione lavorativa*, precisazione che nella Direttiva non c'è e che potrebbe dare luogo a discussioni applicative.

Mancano inoltre nello schema di decreto attuativo:

- l'art.5, punto 3 della Direttiva, sull'applicabilità della presunzione di subordinazione *a tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari in cui è dibattuta la natura del rapporto di lavoro.*
- l'art.6 della Direttiva, sulle *misure di sostegno prescritte al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto della presunzione legale di subordinazione.*
- l'art.9, punto 3 della Direttiva, sulle informazioni da fornire ai lavoratori nell'ambito della *trasparenza dei sistemi di monitoraggio e dei sistemi decisionali automatizzati.*
- l'art.12, punti 2-3-4-5 della Direttiva, sulla *sicurezza e salute durante il lavoro.*
- l'art.14 della Direttiva, sulla *fornitura di informazioni ai lavoratori.*
- l'art.18 della Direttiva, sul *diritto di ricorso*, nella parte in cui permetta *una risoluzione delle controversie tempestiva ed efficace e il risarcimento adeguato del danno subito.*
- l'art.21 della Direttiva, sull'*accesso alle prove* che si devono poter ordinare alle piattaforme digitali di esibire.

avv. Antonio Carbonelli

Roma, 16.9.26